

REGOLAMENTO (CEE) N. 777/83 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1983****che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione

in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato;

considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità a nove provengono essenzialmente da colture in serra; che il prezzo d'offerta comunitario relativo a questa parte di campagna di commercializzazione riguarda pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori greci provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario dei pomodori, per il periodo dal 1° aprile al 20 dicembre 1983, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1983 il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile:	167,39
— maggio:	113,06
— dal 1° giugno al 10 luglio:	78,57
— dall'11 luglio al 31 agosto:	32,41
— settembre:	35,31
— dal 1° ottobre al 20 dicembre:	36,94

⁽¹⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta greco, si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra :

- per aprile, il coefficiente 1,80 ;
- per maggio, il coefficiente 1,70 ;

— dal 1° giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
